MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
(Art. 43 D.P.R. 445/2000 s.m.i. e Circ. n. 1/50 in data 22.02.99 del Ministero di Grazia e Giustizia).

IL SIG. _____ E LA SIG.na _____
volendo tra loro contrarre matrimonio in data _____,
nel Comune di _____
sotto la propria personale responsabilità
dichiarano:

SPOSO	**SPOSA**
COGNOME_____ **NOME_____** **nato a (1)_____** **il _____residente in _____** **via _____** **Tel./Cell _____** **cittadinanza (2)_____** **☐ di essere celibe** **☐ di essere vedovo di_____** **deceduta a_____ il _____** **☐ di essere divorziato (3) dalla signora _____** **precedente matrimonio celebrato nel Comune di _____** **il _____-**	**COGNOME_____** **NOME_____** **nata a (1) _____** **il _____ residente in _____** **via _____** **Tel./Cell._____** **cittadinanza (2)_____** **☐ di essere nubile** **☐ di essere vedova di_____** **deceduto a_____ il _____** **☐ di essere divorziata (3) dal Sig. _____** **precedente matrimonio celebrato nel Comune di _____** **il _____**

(Pubblicazione di matrimonio per procura: per lo sposo/sposa delega al sig./alla Sig.ra _____)

Il matrimonio sarà celebrato con rito

- ☐ ***CIVILE***
- ☐ ***CONCORDATARIO*** (4)
- ☐ ***ACATTOLICO*** (5)

Data _____

FIRME

Sposo _____

Sposa _____

Delegato/a _____

Informativa per la privacy (Regolamento UE 2016/679)
Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese
Finalità: rispondere e trattare la Sua istanza/richiesta
Modalità: cartacea e digitale
Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel procedimento
Diritti dell'interessato: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del Regolamento)
Tutele: reclamo al Garante
Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it
Recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati ed informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO:

Per lo SPOSO:

Si confermano i dati sopra riportati

_____

Data: _____

L'Ufficiale dello Stato Civile/

L'Ufficiale d'Anagrafe

_____

Per la SPOSA:

Si confermano i dati sopra riportati

_____

Data: _____

L'Ufficiale dello Stato Civile/

L'Ufficiale d'Anagrafe

_____

Note:

(1) **cittadino italiano:** se nato all'estero indicare il comune in cui l'atto di nascita è trascritto

(2) **cittadino straniero:** il nulla osta al matrimonio di cui all'art.116 del Codice Civile deve essere acquisito dall'interessato e presentato all'Ufficiale di Stato Civile.

(3) **matrimonio concordatario:** presentare all'Ufficiale di Stato Civile la richiesta di pubblicazione di matrimonio del Parroco.

(4) **matrimonio acattolico**: presentare all'Ufficiale di Stato Civile la richiesta di pubblicazione del Ministro di Culto.

AVVISO

I richiedenti, nel giorno concordato con l'Ufficio di Stato Civile per la richiesta di pubblicazione di matrimonio dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 396 del 3.11.2000, ***di non avere gli impedimenti a contrarre matrimonio a termine degli art. 85, 87,88 e 89 C.C.***

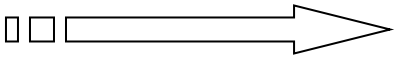

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

ART.85 = ***Interdizione per infermità di mente-*** Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116,119,414 s.s.).
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa (417), il Pubblico Ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passato in giudicato.

ART. 87= ***Parentela, affinità, adozione e affiliazione***. – Non possono contrarre matrimonio tra loro:
1 –gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
2 – i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3 – lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4 – gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5 – gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6 – l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7 – i figli adottivi della stessa persona;
8 – l'adottato e i figli dell'adottante;
9 – l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
Il Tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il Decreto è notificato agli interessati e al Pubblico Ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

ART. 88 =*Delitto* – Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

ART. 89 = ***Divieto temporaneo di nuove nozze*** – Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art.3, n.2, lettere b ed f della Legge 1.12.1970, n.898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza anche soltanto a generare di uno dei coniugi.
Il Tribunale con Decreto emesso in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art.87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.